



## **AUDIZIONE**

**Sottosegretario di Stato**

***Sen. Claudio DURIGON***

*su questioni relative alle governance dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) e dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO)*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITA'  
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E  
ASSISTENZA SOCIALE**

**13 NOVEMBRE 2024**

**ORE 15**

## **INTRODUZIONE**

Ringrazio il Presidente e tutta la Commissione per l'importante opportunità offerta al Ministero del lavoro, in qualità di organo vigilante, di fornire informazioni e chiarimenti su alcune questioni legate al sistema di governance dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) e dell'Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO).

## ENPAPI

Si ricorda innanzi tutto che l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI) è stato istituito il 24 marzo 1998 a seguito del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, per assicurare la tutela previdenziale obbligatoria in favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia, che esercitano l'attività in forma libero professionale. Si tratta di una cassa con un patrimonio di 1,4 mld (dato Covip 2023). È un organismo di diritto pubblico e concorre al conto consolidato dello Stato essendo incluso nell'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge 196 del 2009.

Con riferimento agli argomenti dell'audizione, la prima questione che intendo qui evidenziare riguarda la procedura elettorale di rinnovo degli organi dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)

Al riguardo, si fa presente che l'Ente, con provvedimento del 14 febbraio 2024 ha indetto le elezioni per il rinnovo degli organi statuari per il quadriennio 2024/2028, da svolgersi -in prima sessione- nel periodo **19-21 marzo 2024**.

A seguito di numerosi esposti contenenti doglianze degli iscritti in merito alle procedure elettorali, la Direzione generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ha invitato l'Ente a fornire chiarimenti in ordine alla corretta applicazione delle norme ordinamentali in materia di elettorato attivo e passivo e di cause di ineleggibilità, richiedendo in ultima analisi rassicurazioni in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari in materia **(All.2,3 e 4)**

In seguito all'articolata interlocuzione che ne è scaturita tra la suddetta Direzione generale e l'Ente vigilato, anche con l'intervento del Collegio sindacale **(All. 4.1 e 4.2)** il Presidente di ENPAPI ha ritenuto di rinviare le elezioni primarie per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati al periodo **13-15 aprile 2024**, spostando il termine ultimo per la presentazione delle candidature al 3 aprile 2024.

Avendo ricevuto ulteriori esposti, la Direzione generale competente, in data **10 aprile 2024**, **(All. 5)** ha invitato nuovamente l'Ente a riferire in ordine a lamentate esclusioni dall'elettorato passivo a causa di irregolarità contributiva dei candidati nonché a presunte violazioni della privacy degli iscritti in occasione dell'accesso alla propria area riservata, con possibili supposte anomalie relative all'esercizio del diritto di voto.

ENPAPI, in data **12 aprile 2024**, **(All.6)** ha dato riscontro, evidenziando il corretto svolgimento degli accertamenti svolti sulla regolarità contributiva dei candidati, in

quanto effettuati sulla base dei dati denunciati all’Agenzia delle Entrate, e attribuendo i casi di malfunzionamento dell’area riservata a episodiche problematiche tecniche conseguenti ad un data breach, già segnalato al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ex art. 26 del D. Lgs. n. 51/2018.

Al riguardo, sono stati richiesti al Garante elementi informativi in merito alle decisioni assunte o da assumere e il Garante, con nota del 12 novembre 2024, ha comunicato che l’istruttoria è ancora in corso e sarà cura dell’Autorità notificare il Ministero una volta che si giungerà ad esito.

Ciò posto, ENPAPI ha comunque dato avvio, nel periodo **13-15 aprile 2024**, alle elezioni primarie per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati.

Nel corso dell’audizione del Ministero del Lavoro, svoltasi il **18 aprile 2024**, (**All. 7**) presso la Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è stato fornito da parte di questo Ministero un primo quadro informativo in merito alla vicenda elettorale in argomento ed è stata anticipata l’intenzione di procedere ad un’ispezione presso gli Uffici di codesto Ente, al fine di accertare la regolarità delle procedure elettorali svoltesi, tenuto anche conto della documentazione circostanziata pervenuta nel frattempo dalla FNOPI (Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche) (**All.8**)

Pertanto, in data **20 maggio 2024**, (**All. 9**) è stato notificato all’Ente l’avvio dell’attività di verifica, con invito a valutare l’opportunità di sospendere in via cautelativa, nelle more degli approfondimenti in questione, le procedure elettorali secondarie finalizzate all’elezione del CIG e del CdA.

ENPAPI, **il 24 maggio 2024**, (**All.10**) pur dichiarandosi collaborativo rispetto alla prospettata attività di verifica, ha rappresentato, tuttavia, di non voler sospendere l’iter elettorale, in quanto tale atto, a suo avviso, avrebbe potuto implicare “una ammissione di responsabilità che ritiene di non avere”.

Dunque, il **27 maggio 2024**, ENPAPI ha proceduto ad espletare le elezioni secondarie per l’elezione del CIG e del CdA.

All’esito delle risultanze della verifica amministrativa, (**All.11**) svolta sulla documentazione a campione richiesta dai funzionari ministeriali e trasmessa dall’Ente con separati invii (**All. 12, 13 e 14**) sono state riscontrate irregolarità relative all’esclusione di alcune categorie di candidati, nonché al corretto funzionamento della piattaforma informatica nel corso della sessione elettorale primaria per l’elezione dell’Assemblea dei Delegati.

In particolare, anche a seguito di ulteriori approfondimenti espletati dalla Direzione generale competente, in relazione alle esclusioni ex art. 4, co. 1 lett. f) del Reg. Elettorale, è emersa un'applicazione distorta delle disposizioni regolamentari, in quanto, a seguito delle verifiche sulla regolarità contributiva effettuate dall'Ente nei confronti di tutti i candidati - "in ragione della presentazione dell'istanza di candidatura" - non è stato poi consentito agli stessi candidati, ove rilevato un debito contributivo, di regolarizzare la propria posizione in tempo utile ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato passivo.

In relazione, poi, alle esclusioni ex art. 4, co. 1 lett. b) del Reg. Elettorale, operate da ENPAPI nei confronti dei candidati che risultavano componenti del Consiglio di Indirizzo Generale in carica al momento del commissariamento dell'Ente, disposto con D.I. del 20.3.2019, è emersa un'applicazione molto estensiva della causa di esclusione prevista dal Reg. Elettorale, in primo luogo perché l'Ente ha ritenuto di ricomprendere, all'interno della citata fattispecie di esclusione, anche il commissariamento ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D. Lgs. n. 509/1994, nonostante non previsto dalla citata norma regolamentare (come già rilevato con nota MLPS n. 3178 del 13 marzo 2024) e, in subordine, perché ha ritenuto di far decorrere il periodo di ineleggibilità di quattro anni - previsto dalla disposizione regolamentare rispetto alla data di indizione delle elezioni (14 febbraio 2024) - non dalla data del decreto di commissariamento (20 marzo 2019), ma dalla fine del periodo commissariale.

In ordine, poi, al funzionamento della piattaforma informatica utilizzata nel corso della sessione elettorale primaria per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati, sulla base della documentazione fornita da ENPAPI al gruppo di verifica, sono emerse anomalie relative agli accessi alla piattaforma - risultando accessi effettuati in alcuni casi con SPID e in altri casi con utenze impersonali- dalle quali, pur non potendo desumersi la compromissione diretta del corretto esercizio del diritto di voto, tuttavia, discende una situazione di non completa trasparenza della procedura elettorale.

Infine, in occasione dell'audizione dell'Ente presso la Commissione Parlamentare di controllo sull'attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in data 24 luglio 2024, è emerso che, a fronte della presentazione di n. 285 candidature per le elezioni primarie, sono stati adottati n. 120 provvedimenti di esclusione, di cui n.66 ex art. 4, co. 1, lett. f) del Reg. Elettorale (irregolarità contributiva) e n. 29 ex art. 4, co. 1 lett. b) del Reg. Elettorale (commissariamento ENPAPI) -seppur con qualche coincidenza- mentre, nell'ambito della successiva audizione della FNOPI svoltasi presso la medesima Commissione in data 31 luglio 2024, è emerso che, nell'ambito della stessa sessione elettorale primaria, molti utenti non siano riusciti ad accedere alla piattaforma informatica, oppure siano stati reindirizzati presso collegi

elettorali diversi da quelli di appartenenza, con conseguenze negative in ordine al corretto esercizio del diritto di voto.

Tutti i rilievi sopra esposti sono stati rappresentati ad ENPAPI con **nota dell'8 ottobre 2024** a firma del sottoscritto (**All. 15**).

Nella menzionata nota **dell'8 ottobre 2024**, considerato che l'espletamento delle procedure preordinate all'elezione degli attuali organi di indirizzo e di gestione dell'Ente, risultava essere stato turbato da iniziative adottate da ENPAPI ovvero da altri accadimenti e situazioni che ne hanno compromesso la linearità e il corretto svolgimento sulla base delle norme statutarie e regolamentari, si è invitato l'Ente ad indire nuove elezioni per il rinnovo dei suddetti organi statutari, entro 3 mesi dalla nota ministeriale, a garanzia della più ampia partecipazione allo svolgimento della competizione elettorale da parte degli aventi diritto e nel rispetto della massima trasparenza delle relative procedure.

<b>ENASARCO</b>
-----------------

Si ricorda innanzitutto che la Fondazione ENASARCO è un fondo pensione obbligatorio di secondo pilastro, un unicum rispetto alle altre Casse che svolgono funzioni previdenziali di primo pilastro alternative all'Inps. La contribuzione alla Fondazione, pertanto, da parte degli agenti di commercio è aggiuntiva rispetto a quella che gli agenti versano all'Inps.

È un organismo di diritto pubblico e concorre al conto consolidato dello Stato essendo inclusa nell'elenco Istat di cui all'art. 1 della legge 196 del 2009. Oggi la Fondazione ha circa 210.000 iscritti in attività, in calo negli ultimi anni in considerazione dei mutamenti presenti nel settore del commercio. Inoltre, la Fondazione ENASARCO ha un patrimonio attivo di oltre 9 mld. Date le caratteristiche e le condizioni, il Ministero attraverso la Direzione generale competente vigila, pertanto, sulla Fondazione con particolare attenzione avvalendosi dei diversi controlli vigenti, tra cui quello della Covip sugli investimenti finanziari.

Per quanto riguarda la Governance di ENASARCO, due sono le questioni sulle quali vorrei soffermarmi.

La prima è la **revoca dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, adottata dal CdA nei confronti del Presidente Alfonsino Mei.**

A seguito della pubblicazione di notizie stampa e di un comunicato comparso sul sito istituzionale dell'ENASARCO, la Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, con nota dell'**11 ottobre 2024 (all. 16)**, ha invitato l'Ente a trasmettere una

dettagliata informativa in ordine al fondamento della delibera di revoca dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione, adottata dal CdA nei confronti del Presidente Alfonsino Mei.

Successivamente, il Collegio sindacale di ENASARCO, con nota del **14 ottobre 2024 (all. 17)** ha riferito che con delibera del 9 ottobre 2024, il CdA “con 12 voti favorevoli, 2 contrari e l'astensione del Presidente”, ha deliberato “la revoca, con efficacia immediata, dell'incarico di Presidente”, nei confronti del consigliere Mei, riservandosi di valutare più approfonditamente il merito della vicenda alla luce della complessità della fattispecie.

Con nota del **18 ottobre 2024 (all. 18)** la menzionata Direzione generale ha rappresentato all'ENASARCO che, da una disamina delle norme contenute nello Statuto dell'Ente approvato dai Ministeri vigilanti, non risulta contemplato lo strumento della revoca da parte del CdA nei confronti del Presidente, mentre vengono previsti altri istituti, quali quello della sospensione (e dell'eventuale revoca successiva ad opera dell'Assemblea dei Delegati), della decadenza e dell'azione di responsabilità, tutti, peraltro, adottabili al verificarsi di eventi tassativi e con modalità procedurali puntualmente indicate per ciascuno di essi. Pertanto, la Fondazione è stata invitata dal Ministero a conformarsi alle proprie previsioni statutarie, attivando le misure e le procedure esplicitamente ivi previste, nel rispetto e secondo le attribuzioni spettanti ai vari organi competenti.

A fronte di tale nota ministeriale, anche il Collegio sindacale, con nota del **22 ottobre 2024 (all. 20)** ha ritenuto di invitare la Fondazione al rispetto delle norme statutarie in materia di composizione degli organi, nonché in merito alla gestione delle relative procedure interne di convocazione e funzionamento.

A riscontro, i consiglieri di amministrazione di ENASARCO, in data **22 ottobre 2024**, - al fine di supportare le proprie iniziative - hanno ritenuto di trasmettere a questo Ministero il parere *pro veritate* del Prof. Franco Bassanini, unitamente a quello del Prof. Guido Alpa (**all. 21**) al fine di dimostrare, attraverso un'applicazione analogica delle norme del codice civile applicabili alle società per azioni, la presunta sussistenza di un potere di revoca in capo al Consiglio di Amministrazione della Fondazione nei confronti del Presidente, sul presupposto che tale potere sia implicitamente attribuito all'organo che ha il potere di nomina del titolare dell'organo o dell'incaricato di una funzione, e dunque tralasciando assolutamente che l'ENASARCO è formalmente una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche e che, per tale motivo, è regolata da una *lex specialis* rappresentata dal D. Lgs. n. 509/1994 che prevale sulle norme civilistiche.

Medio tempore, il presidente revocato, Alfonsino Mei, in data **23 ottobre 2024**, ha trasmesso ai Ministeri vigilanti, una nota (**all. 22**) in cui, fra l'altro, ha contestato la

legittimità della delibera di revoca adottata dal CdA nei propri confronti ed ha rappresentato di aver instaurato un giudizio per accertarne la nullità.

A questo punto, la Direzione generale per le politiche previdenziali, con nota del **24 ottobre 2024**, indirizzata alla Fondazione **(all.23)**, nel richiamare integralmente le considerazioni già espresse con la citata nota del 18 ottobre 2024, ha ribadito all'ente vigilato l'invito a conformarsi alle proprie previsioni statutarie, attivando le misure e le procedure esplicitamente ivi previste, nel rispetto e secondo le attribuzioni spettanti ai vari organi competenti e diffidando il medesimo ente, unitamente ai singoli consiglieri di amministrazione, dal convocare sedute ordinarie o straordinarie degli organi al di fuori delle modalità indicate dallo statuto, anche a tutela dell'affidamento dei terzi, in quanto eventuali delibere adottate nell'ambito di tali sedute avrebbero potuto risultare viziate ab origine dal difetto di legittimazione del soggetto convocante, con il rischio di determinare situazioni di grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente e, dunque, degli iscritti.

Sia il Collegio sindacale della Fondazione con nota del **24 ottobre 2024 (all.24)**, sia l'ENASARCO con nota del **25 ottobre 2024 (all.25)**, hanno dato comunicazione della convocazione dell'Assemblea dei Delegati, per il giorno 30.10.2024, per discutere e deliberare in ordine all'azione di responsabilità e alla decadenza del consigliere Alfonsino Mei, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. c) e d) dello Statuto. A tal riguardo, il Collegio sindacale, con successiva nota del **30 ottobre 2024 (all.26)**, nel prendere atto che, a parere della Fondazione, la convocazione in pari data dell'Assemblea dei Delegati risulterebbe regolare, ha ritenuto di invitare sia il CdA che l'Assemblea a risolvere, per quanto possibile, in via consensuale le problematiche di governance emerse, al fine di garantire la continuità gestionale e la regolarità degli atti adottati.

In seguito, l'ENASARCO, con nota del **5 novembre scorso (all.27)**, ha comunicato a questo Ministero che l'Assemblea dei Delegati, nella seduta del 30.10.2024, ha deliberato la decadenza del dott. Alfonsino Mei dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, è emerso che alla votazione dell'Assemblea dei delegati hanno preso parte n. 32 delegati delle componenti agenti e n. 15 delegati della componente ditte; i voti favorevoli espressi sono stati n. 30 per la componente agenti e n. 15 per la componente ditte, mentre si sono astenuti dalla votazione n. 2 delegati della componente agenti. Secondo quanto rappresentato dalla Fondazione, la deliberazione relativa alla decadenza del dott. Mei è stata assunta con il voto favorevole delle maggioranze qualificate richieste pari al 96% degli aventi diritto.

Infine, il Capo di Gabinetto con nota del **5 novembre scorso (all.28)** ha comunicato alla Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative la propria presa d'atto sulle

maggioranze riscontrate nelle deliberazioni del CdA e dell'Assemblea relative, rispettivamente, alla revoca del presidente e alla decadenza dello stesso quale consigliere di amministrazione, ferme restando le eventuali ulteriori iniziative che la stessa Direzione generale “vorrà assumere nei confronti delle lamentate irregolarità compiute dall'una o dall'altra parte, laddove accertate”, trasmettendo, altresì, con altra comunicazione in pari data **(all.29)** la documentazione ricevuta dall'Ente al riguardo.

### **L'altra questione che vorrei evidenziare relativa all'Ente ENASARCO è la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione**

A seguito della pronuncia del Tribunale Civile di Roma, in data **18 gennaio 2022 (all.30)** - sulle vicende che, all'esito di un complesso e articolato contenzioso, hanno interessato la procedura di elezione e proclamazione del CdA della Fondazione relativamente al quadriennio 2020-2024 - la Commissione Elettorale dell'Ente, riunitasi il 21 gennaio 2022, in ottemperanza all'ordine impartito dal Giudice, ha ricostituito l'organo di gestione nella sua composizione plenaria con 15 membri eletti ai sensi dell'art. 17 dello Statuto.

L'Ente, con successiva nota del **22 dicembre 2022 (all.30.1)**, considerata la data di insediamento dell'organo di gestione nella sua composizione plenaria in data 25.1.2022, a seguito della citata pronuncia del Tribunale Civile di Roma, ha richiesto al Ministero del Lavoro di poter considerare il mandato del Consiglio di Amministrazione come decorrente dalla data di insediamento - trascinandone dunque la scadenza al 25 gennaio 2026 - e di poter considerare che anche la durata dell'Assemblea dei Delegati in carica si protragga sino a tale data.

Con nota del **23 maggio 2023 (all.31)** - alla luce di quanto rappresentato dal Capo di Gabinetto con nota del **9 maggio 2023 (all.33)** - la Direzione generale ha comunicato all'ENASARCO che, mentre la richiesta di considerare il mandato del CdA come decorrente dal 25.1.2022 poteva ritenersi accoglibile, non altrettanto avrebbe potuto invece ritenersi con riferimento alla durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati, non ravvisandosi ragioni per le quali l'organo assembleare - che aveva regolarmente operato durante il proprio mandato quadriennale - avrebbe potuto superare il proprio termine di naturale scadenza decorrente dalla data di insediamento.

Successivamente, la Fondazione, con due note del **18 gennaio 2024 (all.34)** e del **21 febbraio 2024 (all. 35)**, ha trasmesso all'Ufficio di Gabinetto del Ministero del Lavoro - che ha successivamente inoltrato alla Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative - un parere pro veritate del Prof. Franco Bassanini, nonché una “mozione” dell'Assemblea dei Delegati, finalizzata ad impegnare il CdA “ad allineare la scadenza

dell'Assemblea dei Delegati con quella del Consiglio di Amministrazione, procedendo all'indizione delle elezioni con fissazione del periodo di votazione nel mese di novembre 2025”, trasmettendo, altresì, la delibera CdA del 21.2.2024, di indizione delle elezioni per la ricostituzione dell'Assemblea dei Delegati, con programmazione della sessione di voto dal 3 al 18 novembre 2025.

A fronte della ricezione delle suddette note, la Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative, con appunto al Capo di Gabinetto in data **27 maggio 2024 (all.36)**, nel ribadire la posizione già precedentemente espressa, ha evidenziato che l'interpretazione fornita nel parere pro veritate del Prof. Bassanini - in base alla quale il mandato dell'Assemblea dei Delegati necessitava di esser prorogato al fine di allinearsi a quello del CdA - oltre a non essere in linea con le disposizioni ordinamentali dell'Ente, avrebbe potuto indurre il rischio di un utilizzo distorto di tale prospettato riallineamento da parte di iscritti, candidati o eletti, che avrebbero potuto adottare condotte dilatorie o contenziosi strumentali, finalizzati a prorogare la scadenza del mandato della stessa Assemblea. Con riferimento, invece, ai profili formali afferenti alla citata mozione adottata dall'Assemblea dei Delegati e alla delibera del CdA, è stato evidenziato che la mozione volta ad impegnare il CdA ad allineare la scadenza del mandato dell'Assemblea alla propria - procedendo dunque all'indizione delle elezioni con fissazione del periodo di votazione nel mese di novembre 2025 - non costituisca un atto idoneo ad esprimere la volontà dell'organo assembleare poiché non forniva certezza sulla sussistenza dei quorum strutturali e funzionali previsti dall'ordinamento dell'Ente. Con riferimento, invece, alla delibera del CdA di indizione delle elezioni per la costituzione dell'Assemblea dei Delegati, con fissazione della sessione di voto dal 3 al 18 novembre 2025, è stato rappresentato al Gabinetto che anche questa si presume viziata ab origine, poiché promanante dalla predetta mozione assembleare del 20.2.2024, priva della forma necessaria, non apparendo tantomeno conforme alle norme ordinamentali in materia, posto che il regolamento elettorale stabilisce che il procedimento elettorale venga avviato dal CdA almeno dieci mesi prima della data di scadenza del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

Nelle more di un riscontro da parte dell'Ufficio di Gabinetto alla suddetta interlocuzione, l'ENASARCO, con nota del **9 settembre 2024 (All. 37)**, ha richiesto a questa Amministrazione di ottenere le indicazioni sulla rappresentatività delle associazioni sindacali, ai fini della ricostituzione dei propri organi nel 2025, rendendo noto che il procedimento riguardante il rinnovo dei propri organi vedrà il suo compimento entro il 25 gennaio 2026, con ciò, sostanzialmente, manifestando di proseguire nell'intento di prolungare illegittimamente il mandato quadriennale dell'Assemblea dei Delegati.

A seguito di quanto rappresentato dal Capo di Gabinetto con nota del **5 novembre scorso (All. 38)**, la Direzione Generale per le politiche previdenziali ed assicurative, con nota dell'11 novembre 2024 indirizzata alla Fondazione **(All. 39)**, nel richiamare quanto già evidenziato con nota del 23 maggio 2023, ha ribadito che la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati non potrà superare il termine quadriennale decorrente dalla data di insediamento e, conseguentemente, ha invitato l'Ente a prevedere una convocazione delle assise elettorali con un termine anticipato rispetto a quello prospettato, prevedendo, ai sensi del Regolamento elettorale, termini abbreviati per lo svolgimento della procedura elettorale, concedendo un minimo periodo per presentare le candidature e garantire un ordinato svolgimento del rinnovo dell'organo assembleare.

Nel frattempo, in vista delle prossime elezioni dell'ENASARCO, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, dello Statuto della medesima Fondazione, approvato con Decreto Interministeriale in data 8 luglio 2015, si rappresenta che da parte del Ministero è in corso un'istruttoria volta all'individuazione delle *“associazioni di categoria comparativamente più rappresentative [...] e che abbiano negoziato e sottoscritto accordi economici collettivi e conseguenti convenzioni con la Fondazione, vigenti al momento della sessione elettorale [...]”*, sia per la categoria degli agenti di commercio sia per la categoria delle imprese preponenti.

## CONCLUSIONI

Voglio concludere sottolineando che ogni provvedimento, raccomandazione e decisione adottata dal Ministero del lavoro nei confronti degli Enti previdenziali di diritto privato è basato e opportunamente ispirato dai principi normativi nel rispetto dell'ordinamento vigente, compatibilmente con l'autonomia riconosciuta dalla legge agli Enti in questione.

Se è vero, infatti, che il legislatore ha voluto lasciare maggiore autonomia nella conduzione degli enti, questo non esime il Ministero dall'intervenire, nei casi di qualificate segnalazioni, sia da parte di iscritti sia da parte degli organi di controllo interno.

Lo scopo, infatti, è quello di monitorare le regole di governance adottate, evitando situazioni che possano minare la solidità degli enti a tutela degli iscritti presenti e futuri.

Pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a seguire con la massima attenzione gli sviluppi delle vicende che interessano gli enti previdenziali.

Questa occasione di dibattito e collaborazione con l'istituzione parlamentare è utile per compiere passi significativi sul tema e per l'individuazione delle migliori soluzioni sul piano gestionale.

